



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 02 Agosto 2011

In seduta odierna, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

1)	BULBI	MASSIMO	-	PRESIDENTE	
2)	RUSSO	GUGLIELMO	-	VICE PRESIDENTE	
3)	BAGNARA	GIANLUCA	-	ASSESSORE	
4)	BARAVELLI	BRUNA	-	ASSESSORE	
5)	BELLAVISTA	IGLIS	-	ASSESSORE	
6)	BRUNELLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
7)	CASTAGNOLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
8)	FRANCIA	GIANFRANCO	-	ASSESSORE	
9)	GARBUGLIA	LUCIANA	-	ASSESSORE	
10)	MERLONI	DENIS	-	ASSESSORE	A
11)	MONTESI	MARINO	-	ASSESSORE	

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE UGUCCIONI LUCA.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 81205/2011 DELIBERAZIONE N. 372

COMUNE DI FORLIMPOPOLI. INTEGRAZIONE ALLA SECONDA VARIANTE AL PRIMO PIANO OPERATIVO COMUNALE ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 1 MARZO 2011, RECANTE SCHEMA DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LR 20/2000 E SS.MM.II. FRA LA DITTA MARCEGAGLIA - DIVISIONE DI FORLÌ' ED IL COMUNE DI FORLIMPOPOLI. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA LR 20/2000 E SS.MM.II.. ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LR 20/2000 E SS.MM.II.. ESPRESSIONE PARERE IN MERITO ALLA PERICOLOSITA' LOCALE DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'integrazione alla seconda Variante al primo Piano Operativo Comunale (POC) del Comune di Forlimpopoli, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 1 marzo 2011, recante schema di accordo ai sensi dell'art. 18 della LR 210/2000 e ss.mm.ii. fra la ditta Marcegaglia – Divisione di Forlì ed il Comune di Forlimpopoli, e trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 16 marzo 2011 (assunta agli atti con prot. prov. n. 28635 in medesima data – Fascicolo 2009/07.04.01/000072), al fine dell'espressione, per quanto di competenza:

- delle riserve ai sensi dell'art. 34 della LR 20/2000 e ss.mm.ii.;
- del parere in merito alla valutazione ambientale ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000 e ss.mm.ii.;
- del parere in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008 e s.m.i.;

Premesso che il Comune di Forlimpopoli è dotato di Piano Strutturale Comunale (PSC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 31 luglio 2006, e di Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23 maggio 2008, ai sensi rispettivamente degli artt. 32 e 33 della LR 20/2000 e ss.mm.ii.;

Premesso altresì:

- che il Comune di Forlimpopoli, con deliberazione consiliare n. 41 del 22 maggio 2009, ha approvato il primo POC avente anche valore ed effetti di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) per i seguenti ambiti:
 - ambito di riqualificazione A11-8 “Comparto di riqualificazione San Pietro”;
 - ambito di riqualificazione A11-10 “Comparto di riqualificazione Fornace”;
 - ambito di riqualificazione A11-13 “Comparto di riqualificazione Villa Paolucci”;
 - ambito per nuovi insediamenti A12-5 “Comparto urbano est – zona SS9”;
 - ambito per insediamenti produttivi A13-6 “Comparto produttivo Via Melatello” - 1° stralcio;
- che con successiva deliberazione n. 42 del 28 luglio 2010 il Consiglio Comunale ha approvato la prima Variante al suddetto POC, mediante la quale ha inserito nello strumento di pianificazione il 2° stralcio dell'ambito per insediamenti produttivi A13-6 “Comparto produttivo Via Melatello”, che con atto n. 8 del 15 gennaio 2009 era stato stralciato dal POC allora in adozione;
- che, con l'adozione della suddetta prima Variante al POC (avvenuta con deliberazione consiliare n. 3 del 1 febbraio 2010), l'Amministrazione Comunale ha inserito una proposta di accordo ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000 e ss.mm.ii., ad iniziativa della Fondazione Fornino - Valmori onlus, finalizzata alla realizzazione di una struttura per disabili di cui alla deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 564/2000 (“Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di aids, in attuazione della LR 12 ottobre 1998, n. 34”) nelle aree di proprietà della Fondazione stessa, laddove è ad oggi operante un'azienda agricola con annesso allevamento avicolo;
- che, a causa di errata integrazione documentale a quanto richiesto per la compiuta espressione del parere di competenza dell'Amministrazione Provinciale in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio, ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008, la summenzionata proposta ha ottenuto parere contrario, e pertanto, in sede di approvazione della prima Variante al POC, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario disporre lo stralcio, prevenendo una sua successiva adozione non appena disponibili gli elaborati necessari;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 16 novembre 2010 il Comune di Forlimpopoli ha adottato una specifica seconda Variante al POC, trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 17 dicembre 2010 (acquisita agli atti con prot. prov. n. 121755 del 20 dicembre 2010 – Fascicolo

2009/07.04.01/000072) finalizzata al recepimento della citata proposta ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000 e ss.mm.ii. ad iniziativa della Fondazione Fornino-Valmori onlus;

- che con deliberazione consiliare n. 7 del 1 marzo 2011 il Comune di Forlimpopoli ha adottato una integrazione alla suddetta Variante di POC, recante proposta di accordo ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000 e ss.mm.ii., ad iniziativa della Ditta Marcegaglia;
- che con deliberazione n. 33479/153 del 29 marzo 2011 la Giunta Provinciale ha espresso i pareri di propria competenza in relazione ai soli contenuti che, a tale data, avevano già concluso la fase del deposito ai sensi dell'art. 34, commi 4 e 5, della LR 20/2000 e ss.mm.ii., al netto quindi della sopra citata proposta di accordo con i privati ad iniziativa della ditta Marcegaglia;
- che le determinazioni da assumersi in merito alle integrazioni alla seconda Variante al POC, trasmesse a questa Amministrazione Provinciale in data 16 marzo 2011 (acquisita agli atti con prot. prov. n. 28635 in medesima data) sono pertanto oggetto del presente atto deliberativo;

Dato atto:

- che la proposta formulata ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000 e ss.mm.ii. ad iniziativa della ditta Marcegaglia concerne, sotto il profilo dell'interesse pubblico ad essa correlato, la monetizzazione di parte degli *standard* pubblici e la conversione a verde privato, con valore di mitigazione ambientale, della restante parte;
- che la suddetta integrazione è costituita dai seguenti elaborati:
 - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 1 marzo 2011 inerente integrazione alla II Variante al POC adottata con deliberazione n. 52 del 16 novembre 2010, con allegato schema di accordo ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000 e ss.mm.ii. tra la ditta Marcegaglia ed il Comune di Forlimpopoli;
 - Relazione tecnica;
 - Relazione geologica e geotecnica;
 - Verifica di assoggettabilità a VAS (Dlgs 152/2006 e successive modificazioni);
 - Allegato 1 – Planimetria PUA approvato con delibera del C.C. n. 39/2005 (scala 1: 2000);
 - Allegato 2 – Variante al PUA Presentato il 27 ottobre 2010 (scala 1:2000);
 - Allegato 3 – PUA Con previsione massima di edificabilità ai sensi dell'art. 3.14 sub-ambito 13.3 del RUE Vigente (scala 1:2000);
 - Allegato 4: Stralcio RUE Comune di Forlimpopoli; Schema di accordo ai sensi dell'art. 18, LR 20/2000 e ss.mm.ii.;
- che tali elaborati sono stati depositati per 60 giorni a far data dal 16 marzo 2011, giorno in cui è stato pubblicato sul BURER n. 41 l'avviso di avvenuto deposito;
- che in data 15 giugno 2011 il Comune di Forlimpopoli ha trasmesso a questa Provincia copia delle osservazioni pervenute (con nota assunta al prot. prov.le n. 65092 del 16 giugno 2011) e che pertanto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 34, comma 6, e dell'art. 5, comma 7, della LR 20/2000 e ss.mm.ii., da tale data decorrono i termini per l'espressione dei pareri di competenza della scrivente Amministrazione;

Preso atto:

- che in data 7 ottobre 2004 è stato rilasciato alla ditta Marcegaglia il permesso di costruire n. 254, a seguito del quale è stato realizzato un ampliamento, nel Comune di Forlimpopoli, pari a 4.570,78 mq di SUL, concernente l'espansione in linea di parte del capannone di produzione e la realizzazione ex novo del fabbricato ad uso portineria;
- che tale permesso di costruire prescriveva di inserire le aree dovute per la corresponsione degli *standard* urbanistici (verde e parcheggi pubblici), per complessivi 4.856 mq, all'interno del Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata (PPIP), così come presentato in data 10 settembre 2004;

- che per le opere di cui al suddetto permesso di costruire è stata presentata la dichiarazione di fine lavori in data 15 dicembre 2008 (prot. com.le n. 18548);
- che in data 2 maggio 2005 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 il Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata dell'area in oggetto, con una previsione di ampliamento pari a 29.657,28 mq di SUL (tenuto conto anche del precedente ampliamento di cui al permesso di costruire n. 254/2004), rispetto ad una potenzialità edificatoria massima, da PRG, pari a 29.688,80 mq;
- che successivamente, in data 26 luglio 2005, è stato rilasciato il permesso di costruire n. 176 relativo alle opere di urbanizzazione, attualmente scaduto senza che le opere ivi previste venissero realizzate;
- che per le motivazioni addotte nello schema di Accordo legate alla necessità di una diversa dislocazione degli impianti, dopo l'anno 2005 non si è proceduto alla realizzazione della SUL di ampliamento rimanente prevista dal PPIP originario e delle relative opere di urbanizzazione, come previsto dalla convenzione stipulata;
- che, verificate le condizioni per riprendere l'ipotesi di ampliamento dello stabilimento, in data 27 ottobre 2010 la ditta Marcegaglia ha presentato all'Amministrazione Comunale richiesta di Variante non sostanziale al PUA approvato con la summenzionata deliberazione consiliare n. 39/2005;
- che tale Variante ripropone l'ampliamento dello stabilimento Marcegaglia mantenendo inalterata la SUL massima prevista da PRG (29.688,80 mq), ma modificandone la sagoma e la posizione all'interno dell'area di intervento e modificando altresì l'ubicazione e la conformazione dei parcheggi pubblici (7.233 mq) e del verde pubblico (11.014 mq) di *standard* urbanistico calcolato secondo le norme del PRG ed il cui recepimento era previsto all'interno del comparto;
- che successivamente, in fase di istruttoria tecnica, constatato che l'ubicazione delle suddette dotazioni pubbliche, previste all'interno del progetto di Variante al PUA già presentato, risultano di fatto "*difficilmente fruibili*" e "*prive di utilità e di interesse pubblico*", la proprietà ha avanzato proposta unilaterale di accordo ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000 e ss.mm.ii., accedente al POC vigente, che prevede la monetizzazione degli *standard* urbanistici dovuti (parcheggi pubblici e verde pubblico) con conseguente predisposizione di un nuovo PUA per il comparto produttivo;
- che, come dichiarato nella delibera di integrazione del POC e nell'allegato schema di accordo, la suddetta proposta si basa sulle seguenti considerazioni:
 - le opere pubbliche ubicate con accesso dalla Via Salvadori risultano di fatto prive di utilità e di interesse sia per i cittadini di Forlìmpopoli sia per i dipendenti dello stabilimento, in quanto all'interno della superficie fondiaria sono già previsti i parcheggi pertinenziali privati;
 - in futuro tali servizi rappresenterebbero un elevato costo di manutenzione per l'Amministrazione Comunale nonostante il loro sporadico utilizzo;
 - il RUE vigente consente una ulteriore potenzialità edificatoria in aggiunta a quella del PUA approvato, non attuabile se nel comparto dovessero essere previsti e ceduti gli *standard* urbanistici dovuti;
- che, stimati complessivamente pari a 22.650,12 mq gli standard urbanistici conseguenti alle previsioni edificatorie, la proposta di accordo prevede la monetizzazione di 15.523,12 mq e la trasformazione in verde privato di mitigazione ambientale dei restanti 7.127,00 mq;

Richiamata l'evoluzione della pianificazione attuativa succedutasi e di quella proposta:

Si riportano le seguenti grandezze così come illustrate nella Relazione tecnica:

- I. PUA approvato nel 2005 come da convenzione stipulata:
 - St = 74.222,00 mq;
 - SUL = 29.657,28 mq (max da PRG = 29.688,80 mq);
 - aree da cedere = 21.869 mq (parcheggi, verde e strade);
- II. Variante al PUA presentata il 27 ottobre 2010:
 - St = 74.222,00 mq;

- SUL = 29.688,80 mq (coincidente con il max da PRG);
 - aree da cedere = 18.247 mq (parcheggi e verde);
- III. Previsione di massima edificabilità da RUE con inserimento dell'ex area agricola:
- $St = 74.222,00 \text{ mq (PUA)} + 12.966 \text{ (ex area agricola)} = 87.188,00 \text{ mq};$
 - SUL già realizzata da PUA = 4.570,78 mq;
 - SUL ampliamento da realizzare come da Variante PUA = 25.118,02 mq;
 - SUL totale PUA = 29.688,88 mq;
 - $SUL \text{ max da RUE} = 87.188,00 \text{ mq} \times 0,60 \text{ mq/mq} = 52.312,80 \text{ mq};$
 - $SUL \text{ ampliamento RUE} = SUL \text{ max da RUE} - SUL \text{ totale PUA} = 52.312,80 \text{ mq} - (4.570,78 \text{ mq} + 25.118,02 \text{ mq}) = 22.624,00 \text{ mq};$
- Massima edificabilità finale da RUE = 22.624,00 mq;

Preso atto del seguente computo degli standard urbanistici:

- standard urbanistici da Variante PUA = 18.247,00 mq;
- standard urbanistici da RUE (art. 18):
 - $U1 = (SUL \text{ max da RUE} - SUL \text{ totale PUA}) \times 8 \text{ mq}/100 \text{ mq} = 1.809,92 \text{ mq}$
 - $U2 = 12.966,00 \text{ mq} \times 20\% = 2.593,20 \text{ mq}$
- totale standard urbanistici accordo art. 18 = 22.650,12 mq, di cui si propone:
 - 15.523,12 mq monetizzati con €. 500.000,00 (mq. 15.523,12 mq x 32,21 euro);
 - trasformazione in verde privato di mitigazione ambientale dei restanti 7.127,00 mq;

Richiamati i contenuti di cui all'art. 18 della LR 20/2000 e ss.mm.ii.:

- *“L'accordo indica le ragioni di rilevante interesse pubblico che giustificano il ricorso allo strumento negoziale e verifica la compatibilità delle scelte di pianificazione concordate, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3.” (comma 2);*
- *“L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. La stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo esecutivo dell'ente. L'accordo è subordinato alla condizione sospensiva del recepimento dei suoi contenuti nella delibera di adozione dello strumento di pianificazione cui accede e della conferma delle sue previsioni nel piano approvato.” (comma 3);*

Richiamato altresì quanto segue:

- ai sensi dell'art. 34, comma 6, della LR 20/2000 e ss.mm.ii., *“contemporaneamente al deposito, il POC viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore. Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva”;*
- con LR 6 luglio 2009, n. 6 *“Governo e riqualificazione solidale del territorio”*, il recepimento della disciplina sulla valutazione ambientale dei piani, prevista dalla normativa statale con il Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii., è stato impostato su criteri di massima semplificazione, dando piena applicazione ai principi di integrazione e non duplicazione, introdotti dal legislatore comunitario prima e nazionale poi, proprio per evitare un eccessivo aggravamento delle procedure;
- in tal senso, si è confermata la scelta, già operata dalla LR 20/2000, di non ricorrere per i piani territoriali e urbanistici ad una autonoma procedura di VAS, eventualmente preceduta dalla verifica di assoggettabilità, ma di integrare la valutazione ambientale nel procedimento di formazione del piano. Si è riconosciuto pertanto al documento di valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT), così come previsto in origine dalla legge urbanistica regionale, il valore di Rapporto

ambientale, con il quale l'amministrazione procedente raccoglie e porta a sintesi le valutazioni sugli effetti ambientali del Piano;

- in tal modo, per ciascun piano o variante ad esso si continua a seguire il procedimento di elaborazione ed approvazione previsto dalla LR 20/2000, integrato da quegli adempimenti e attività richiesti ai fini della valutazione ambientale dall'art. 5 della summenzionata LR 6/2009;
- sempre applicando il principio di integrazione, si è confermata la scelta, già operata dalla LR 13 giugno 2008, n. 9 "*Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*", di individuare l'autorità competente nell'amministrazione che si esprime obbligatoriamente sui piani (e quindi la Provincia per i piani comunali), in modo da assicurare che tali enti si esprimano sulla sostenibilità ambientale dello strumento di pianificazione con lo stesso provvedimento stabilito dalla LR 20/2000. Di conseguenza, anche la valutazione ambientale deve essere espressa, dalla Provincia o dalla Regione, entro i medesimi termini previsti per l'assunzione del provvedimento appena richiamato, i quali però decorrono dal momento in cui siano stati forniti alle medesime autorità tutti gli elementi conoscitivi e valutativi richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale;
- nella fattispecie in esame, quindi, in coerenza con quanto indicato dal comma 7, lettera b) del novellato art. 5 della LR 20/2000 indica che per il POC la Provincia si esprime nell'ambito delle riserve al piano adottato di cui all'art. 34, comma 6, previa acquisizione delle osservazioni presentate;

Vista la legislazione nazionale e regionale vigente;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale nazionale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio Provinciale con delibera n. 70346/146 del 19 luglio 2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;

Dato atto che la scrivente Amministrazione ha esaminato il Piano in oggetto, formulando, per quanto di competenza:

- le riserve ai sensi dell'art. 34 della LR 20/2000 e ss.mm.ii. (punto A);
 - la valutazione ambientale ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000 e ss.mm.ii., tenuto altresì conto dei pareri espressi dalla autorità competenti in materia ambientale chiamate ad esprimersi, nonché delle osservazioni pervenute (punto B);
 - il parere di cui all'art. 5 della LR 19/2008 in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, parere che la Provincia deve rilasciare nell'ambito degli atti di assenso resi dalla stessa nel corso del procedimento di approvazione di tutti gli strumenti urbanistici comunali (punto C);
- come di seguito riportati:

A. ESPRESSIONE DELLE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA LR 20/2000 E SS.MM.II.

A.1 È oggetto del proposto accordo ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000 e ss.mm.ii. la monetizzazione di 15.523,12 mq di standard urbanistici (U1 e U2) su un totale da corrispondersi pari a 22.650,12 mq, prevedendo la trasformazione della restante quota (7.127 mq) in verde privato di mitigazione ambientale. Questa restante quota, sommata al quantitativo di verde privato da prevedersi secondo quanto disposto dal RUE, assommerebbe complessivamente a 17.788,95 mq di area verde di proprietà privata localizzabile, secondo quanto indicato nell'Allegato 3, lungo il perimetro meridionale del comparto produttivo e lungo il piazzale per deposito degli scarti di lavorazione posto a sud-est.

Con riferimento al paniere di *standard* urbanistici da corrispondere ai sensi di legge ed alla proposta di loro gestione/allocazione, così come computati nella documentazione trasmessa, si chiarisce che:

- le disposizioni della vigente normativa regionale, nel rispetto dei principi definiti dalla normativa statale, perseguono la necessità di raggiungere una dotazione minima di aree pubbliche da destinare ad attrezzature e spazi collettivi, pur nell'intento di superare un approccio esclusivamente quantitativo;
- resta comunque inteso che la definizione di "area pubblica" concorrente alla formazione dello *standard* urbanistico, è da intendersi quale area da destinarsi alla "pubblica proprietà";

È pertanto illegittimo trasferire alla proprietà privata quota parte della dotazione di standard pubblici da corrispondere, per legge, in conseguenza di una trasformazione urbanistica.

Si ritiene quindi necessario apportare le dovute modifiche alla proposta di accordo con i privati, oggetto del presente atto, ed agli elaborati ad esso allegati portando a congruenza il bilancio delle dotazioni pubbliche che, ancorché monetizzato, deve di fatto risultare, in termini numerici inalterato.

A.2 L'atto deliberativo con la quale l'Amministrazione Comunale ha adottato la presente integrazione al POC dispone che *"gli strumenti urbanistici del Comune di Forlimpopoli, contestualmente all'approvazione dell'accordo, dovranno individuare, ad integrazione, le superfici di parcheggio e verde pubblico monetizzate con il presente atto"* (punto 5) e *"di destinare comunque, vista l'urgenza dell'opera, l'intero importo da introitare, alla realizzazione dell'opera pubblica già inserita all'interno del programma dei lavori pubblici 2011 – 2013, adottato con deliberazione G.C. n. 93 del 13/10/2010 [...], inerente la realizzazione del parcheggio pubblico al servizio della nuova Scuola Media, avente una superficie di mq 2.544,00, per un importo delle opere previste di € 630.000,00, la cui realizzazione è stata inserita nell'annualità 2012"* (punto 6).

È prassi "consolidata" assentire il ricorso alla monetizzazione degli *standard* urbanistici laddove si riscontrino oggettivi e non superabili impedimenti ad effettuare la cessione alla Pubblica Amministrazione di tali aree per la fisica carenza di superfici in loco suscettibili di ricevere la destinazione anzidetta ovvero, come nella fattispecie proposta, laddove è rinvenibile che la cessione di tali suoli, attuata in un determinato

ambito di intervento, dà luogo alla formazione di spazi pubblici irrazionali dal punto di vista della localizzazione e pertanto incapaci di svolgere la compiuta funzione “pubblica” loro assegnata.

Posto quindi che la norma intende tutelare l'effettività dell'esistenza delle aree di *standard* conseguenti ad una trasformazione urbanistica, a fronte di un reperimento - successivo ed eventuale - delle stesse aree con le somme versate dall'interessato, si ritiene l'istituto della monetizzazione legittimamente utilizzabile dai Comuni, ancorché a determinate condizioni.

La monetizzazione deve infatti concretizzarsi in una effettiva realizzazione quantitativa (oltreché qualitativa) delle quote di *standard* trasferito (e solo temporaneamente “monetizzato”); in altre parole, il ricorso a tale istituto non deve in alcun modo comportare una riduzione dello *standard* al di sotto del limite di legge e quindi, in ogni caso, la corresponsione “indiretta” dello *standard* non può in alcun caso modificarne l'entità prevista.

Si precisa inoltre che è precipua competenza del POC individuare le dotazioni territoriali da realizzare nell'arco della sua vigenza, ed operarne il complessivo bilancio ai fini della verifica del soddisfacimento dei requisiti richiesti in materia dalla vigente legislazione. È quindi evidente che le dotazioni pubbliche che devono essere corrisposte a seguito della trasformazione urbanistica, ancorché monetizzate, devono trovare adeguata rappresentazione cartografica all'interno del POC, posto che tale strumento “*si coordina con il bilancio pluriennale comunale ed ha il valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione*” (art. 30, comma 7, della LR 20/2000 e ss.mm.ii.).

Stante le ragioni sopra esposte, si ritiene necessario che, nelle more di approvazione della presente Variante a recepimento della proposta di accordo con i privati, l'Amministrazione Comunale individui, negli elaborati del POC, le aree sulle quali si ritiene di trasferire lo standard pubblico monetizzato (oltre a quello, eventualmente, realizzato in loco).

In tal senso, si evidenzia la necessità di portare ad effettiva congruenza il quantitativo di *standard* “trasferito”: stante la priorità di realizzare, come dichiarato dall'Amministrazione Comunale, 2.544 mq di parcheggi pubblici a servizio della nuova Scuola Media, si precisa che, alla monetizzazione di 15.523,12 mq di *standard*, ancorché dato aggregato (parcheggi e verde pubblico), deve corrispondere una effettiva realizzazione delle dotazioni “trasferite” che non può in alcun modo dare luogo a quantitativi territorialmente inferiori.

Si rende altresì necessario inserire all'interno della programmazione triennale delle opere pubbliche la monetizzazione assunta con le priorità ad essa assegnabili, in coerenza con quanto rappresentato nel POC.

A.3 La delibera di adozione rimanda “*la verifica dello standard dovuto riguardante la pista ciclabile, come previsto dall'art. 2.14 comma 6 del R.U.E, alla fase di presentazione di nuovo PUA*” (punto 9).

Posto che, come già precisato al precedente punto A.2, al POC compete l'individuazione delle dotazioni territoriali da realizzare ed il loro complessivo bilancio, nonché la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico (art. 30, comma 2), si ritiene che la verifica del suddetto *standard*, nonché la sua localizzazione nel territorio comunale, non possa essere rinviata alla strumentazione urbanistica attuativa.

Si ritiene pertanto necessario che, nelle more di approvazione della presente Variante, l'Amministrazione Comunale quantifichi la corresponsione dello *standard* relativo alla costituzione delle piste ciclabili, coerentemente alle disposizioni definite dal RUE, ed individui la previsione di collegamenti ciclabili da realizzare negli elaborati del POC.

A.4 In data 7 ottobre 2004 è stato rilasciato il permesso di costruire n. 254 con il quale è stato realizzato un ampliamento, pari a 4.570,78 mq di SUL concernente l'espansione in linea di parte del capannone di produzione ed alla realizzazione ex novo del fabbricato ad uso portineria. Tale permesso di costruire

prescriveva di inserire le dovute aree da realizzare e cedere, a verde pubblico e parcheggio pubblico per complessivi 4.856 mq, all'interno del Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata (PIIP), così come presentato in data 10 settembre 2004. Con successivo atto n. 176/2005 si rilasciava il permesso di costruire per le relative opere di urbanizzazione, che come affermato negli elaborati trasmessi, è *“attualmente scaduto, senza che le opere ivi previste venissero realizzate”*. Nel computo presentato in relazione alla quantificazione degli *standard* urbanistici, in relazione alla complessa e stratificata situazione attuativa dell'area, non si evince con chiarezza se il quantitativo pari a 18.247,00 mq definito quale corresponsione afferente il potenziale edificatorio concesso da PRG (proposta di Variante al PUA del 2010) sia di fatto comprensivo delle dotazioni pregresse non realizzate.

Si ritiene pertanto necessario che l'Amministrazione Comunale verifichi se gli *standard* urbanistici della porzione già attuata (4.570,78 mq di SUL), non corrisposti con essa, sono ricompresi nel bilancio complessivo.

A.5 Il conteggio dei parcheggi pertinenziali riferisce l'applicazione di un quantitativo pari a 10 mq ogni 44 mq di SUL delle Norme Tecniche di Attuazione del RUE (art. 2.16 e Tabella 2.17), che ipotizzano una altezza media virtuale pari a 4,5 m.

Si ritiene necessario verificare se quanto derivante dall'applicazione della suddetta norma in merito alla dotazione di parcheggi pertinenziali garantisca i quantitativi da prevedere disciplinati dall'art. 2, comma 2, della legge n. 24 marzo 1989, n. 122.

B. VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LR 20/2000 E SS.MM.II.

In relazione al procedimento di valutazione ambientale si dà atto di quanto segue:

- il Comune, congiuntamente alla proposta di accordo con privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000 e ss.mm.ii. ha trasmesso alla scrivente Amministrazione un documento denominato *“Verifica di assoggettabilità alla VAS (Dlgs 152/2006 e successive modificazioni)”* che, ai sensi di quanto richiamato ai paragrafi precedenti in merito al procedimento di valutazione, ha luogo di documento di ValSAT ai sensi della LR 20/2000 e ss.mm.ii., integrativo della ValSAT del POC vigente;
- in adempimento a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 5, comma 6, della LR 20/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 12 del Dlgs 152/2006 e s.m.i. sono stati individuati, quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare, l'Azienda USL di Forlì ed ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena;
- tali soggetti, che si esprimono congiuntamente, hanno formulato parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. *considerata la vicinanza di abitazioni deve essere prevista una idonea fascia a verde inedificata lungo tutto il perimetro dell'area di ampliamento, compreso l'area posta in Comune di Forlì. Tale fascia deve avere dimensione tale da contenere almeno una barriera vegetale, costituita da un doppio filare formato con specie autoctone arboree ed arbustive d'alto fusto;*
2. *per quanto riguarda l'area di stoccaggio dei rifiuti ed il piazzale di deposito scarto di lavorazione devono essere posizionate in altre zone. Andranno studiate le soluzioni che meglio mitigano gli impatti quanto sopra sarà valutato nei successivi procedimenti;*
3. *al momento degli sbancamenti per la realizzazione dell'ampliamento, andranno redatti gli elaborati ai sensi del Dlgs 3/4/2006 n. 152 così come modificato dal Dlgs 16/1/2008 n. 4 (art. n. 186);*
4. *andrà prodotto un elaborato con una valutazione sulle CSC di cui al Titolo 5 Parte 4 del Dlgs 3/4/2006 n. 152 e successive modifiche”;*

- il suddetto parere è stato espresso anche ai sensi dell'art. 19 della LR 19/1982 e ss.mm.ii (parere igienico-sanitario);
- ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000, così come modificato ed integrato dalla LR 6/2009, la Provincia, in qualità di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale previa acquisizione delle osservazioni presentate;
- l'Amministrazione Comunale ha trasmesso a questa Provincia copia dell'unica osservazione pervenuta in merito alla Variante in oggetto (acquisite agli atti con prot. prov. n. 65092 del 16 giugno 2011);
- tale osservazione è da ritenersi non strettamente pertinente al procedimento in oggetto, non essendo riferita ad alcun elemento/area oggetto del presente procedimento, e pertanto se ne rileva l'ininfluenza in relazione all'espressione in merito alla valutazione ambientale.

Il Rapporto ambientale / documento di ValSAT concerne, in sintesi:

- una descrizione dell'iter amministrativo e progettuale della Variante proposta ed illustrazione del ciclo produttivo previsto nella volumetria in ampliamento;
- l'analisi e la valutazione dello stato delle reti infrastrutturali e della stima delle sollecitazioni indotte con la trasformazione oggetto di accordo;
- la descrizione delle possibili interferenze del progetto di variante con le diverse matrici ambientali (suolo e sottosuolo, traffico, rumore, aria).

Gli estensori dello studio concludono che *“l'accordo art. 18 e la variante in oggetto al PUA approvato (2005) non determinano nessun particolare impatto sulle componenti ambientali. L'Accordo proposto e la variante urbanistica prevista, si considerano perciò pienamente compatibili”*, affermando che *“la presente verifica di assoggettabilità riguarda unicamente le implicazioni ambientali strettamente correlate alla variante urbanistica (rispetto ai vigenti strumenti di pianificazione comunale) dovuta all'accordo art. 18. Le implicazioni ambientali determinate più direttamente e specificatamente dagli aspetti progettuali del PUA saranno valutate successivamente con apposita verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS che sarà, di legge, parte integrante del futuro Piano attuativo”*.

Alla luce di tali considerazioni, affermano pertanto che la procedura di valutazione *“può limitarsi alla relazione di assoggettabilità presentata”* e che *“non è necessario procedere con la redazione del rapporto ambientale”*.

In tal senso, si precisa che la procedura di valutazione alla quale fare riferimento nel procedimento in oggetto risponde a quanto recepito dalle disposizioni comunitarie e statali in materia di VAS dall'art. 5 della novellata LR 20/2000 che, nel rispetto dei principi di integrazione non duplicazione, ha operato la scelta *“di non ricorrere per i piani territoriali e urbanistici ad una autonoma procedura di VAS, eventualmente preceduta dalla verifica di assoggettabilità, ma di integrare la valutazione ambientale nel procedimento di formazione del piano”* (Regione Emilia-Romagna, *“Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e I della LR n. 6 del 2009”*).

Ciò premesso, è evidente che, sulla base di quanto asserito nella documentazione proposta, non si configura il caso di specie di cui all'art. 5, comma 4, della LR 20/2000 e ss.mm.ii. ed il PUA che consegnerà all'accordo proposto dovrà essere assoggettato alle necessarie procedure di valutazione ambientale.

Tutto ciò premesso e considerato, esaminata altresì la documentazione trasmessa si esprime una valutazione ambientale positiva, con le seguenti indicazioni:

B.1 Lo stato delle reti tecnologiche (gas metano, energia elettrica, acquedotto, fognatura e depurazione) non pare presentare particolari criticità in relazione all'ampliamento previsto.

In particolare, da nota del Gestore del servizio idrico integrato acquisita dall'Amministrazione comunale in data 3 maggio 2011, si prende atto del *“nulla-osta alla realizzazione del comparto in quanto gli interventi,*

come descritti nella relazione tecnica allegata al progetto presentato, si limitano alla realizzazione di ampliamento di fabbricato industriale esistente, senza prevedere la realizzazione di opere pubbliche. In questa fase, non sono stati evidenziati ulteriori fabbisogni acqua o richieste di nuovi allacci o potenziamenti per i servizi a rete forniti attualmente da Hera. Si segnala che future richieste di aumento dei fabbisogni idrici saranno valutate al momento della richiesta in base alla potenzialità residua della rete. Per analogia eventuali modifiche agli scarichi di tipo industriale o assimilato in fognatura delle attività produttive saranno valutate in base alle caratteristiche quali-quantitative dei reflui ed in caso di parere positivo potranno essere autorizzate allo scarico in fognatura con apposito atto autorizzativo”.

Stante le specifiche condizioni che saranno indicate dall'Ente gestore, si ritiene che la successiva pianificazione attuativa debba attenersi ai seguenti principi/obiettivi, che dovranno essere opportunamente valutati e declinati all'interno del progetto, nonché assunti nell'apparato normativo del PUA:

- **il fabbisogno idrico dell'impianto produttivo deve essere rapportato alla qualità ed alla disponibilità della risorsa idrica ed al suo efficiente e razionale utilizzo;**
- **laddove possibile è necessario prevedere la diversificazione delle fonti di approvvigionamento idrico, anche in relazione alla realizzanda rete di distribuzione plurima delle acque del Canale Emiliano Romagnolo;**
- **laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, è necessario prevedere la realizzazione di reti duali di approvvigionamento idrico;**
- **prevedere opportuni sistemi per la raccolta delle acque meteoriche ai fini di un loro possibile riutilizzo;**
- **verificare la necessità di adottare idonei sistemi di smaltimento e/o trattamento degli apporti meteorici suscettibili di contaminazione, secondo quanto indicato dalla vigente normativa, per cui le opere di collettamento e gli interventi impiantistici per la depurazione dei reflui dovranno essere dimensionati tenendo conto della possibilità di smaltimento delle acque di prima pioggia così come disposto dalla del. G.R. 286/2005 e dalla del. G.R. 1860/2006.**

Si rammenta altresì la necessità di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 28, posto che l'area oggetto di trasformazione è interamente ricompresa in Zona B (area caratterizzata da ricchezza di falde idriche).

B.2 La valutazione del traffico effettuata in seno alla proposta di accordo non risulta del tutto chiara, specialmente per quanto concerne la valutazione *ante e post operam* del livello di servizio della Via Mattei. Pare infatti rilevarsi una contraddizione fra il valore di portata massima assegnato a tale arteria e la verifica del livello di servizio nello scenario attuale, tenuto conto che tale viabilità è classificata come strada extraurbana di scorrimento tipo C (DM 5 novembre 2001).

Si ritiene pertanto necessario, in sede di valutazione della pianificazione attuativa, procedere ad una accurata caratterizzazione degli scenari di traffico (attuale e di progetto), con particolare riferimento alla viabilità perimetrale del comparto (ed agli effettivi livelli di servizio) ed ai punti di accesso alla sistema della viabilità principale.

B.3 Nel Rapporto ambientale, alla valutazione dello stato delle reti tecnologiche, non consegue alcun bilancio energetico, né la formulazione di specifiche linee guida alla successiva pianificazione attuativa, in materia di razionalizzazione dei consumi energetici ed alla ottimizzazione dei sistemi di approvvigionamento.

Si ritiene infatti che una gestione sostenibile del ciclo energetico dovrebbe essere sviluppata massimizzando lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili e, residualmente, utilizzando combustibili fossili basso-emissivi, con forme di produzione di energia che favoriscono sistemi cogenerativi e processi di recupero di

cascami di calore e terminali di utilizzo efficienti, con possibilità di regolazione dell'energia assorbita in funzione dei carichi richiesti.

Atteso quindi il rispetto delle disposizioni definite dal Dlgs 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e s.m.i., così come dettagliate nell'"Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici" di cui alla del. G.R. 156/2008, si effettuano le seguenti considerazioni:

- nella successiva attuazione costituisce norma di riferimento in materia energetica la LR 23 dicembre 2004, n. 26, "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia", e specificamente la parte relativa agli adempimenti previsti al fine di assicurare il contenimento dei consumi energetici nei tessuti urbani, favorire la valorizzazione delle fonti rinnovabili ed assimilate di energia, promuovere la dotazione e fruibilità di altri servizi energetici di interesse locale. Pertanto dovrà trovare specifica applicazione il comma 4, lett. a) dell'art. 5 della citata legge, il quale recita che *"per gli interventi di nuova urbanizzazione di superficie utile totale superiore ai 1.000 mq., sia valutata in fase di progetto la fattibilità tecnico-economica dell'applicazione di impianti di produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento"*;
- quanto sopra dovrà essere coerentemente verificato e valutato in relazione ai consumi (elettrici e termici) stimati, operando un complessivo bilancio energetico;
- a causa della notevole incidenza sul fabbisogno energetico connesso alle necessità di riscaldamento/raffrescamento degli edifici, l'Amministrazione Comunale nelle fasi di verifica/approvazione dei progetti edilizi delle aree produttive dovrà assumere quale ulteriore elemento valutativo dei progetti il rispetto di modalità costruttive e criteri progettuali ispirati ad un uso razionale dell'energia e definibili, in particolare, in una attenzione all'orientamento e conformazione degli edifici, tale da massimizzare lo sfruttamento dell'energia solare nel periodo invernale, nonché nell'inserimento di sistemi schermanti esterni essenziali per ridurre gli effetti di riscaldamento nel periodo estivo.

B.4 Per quanto concerne la valutazione della qualità dell'aria, le analisi effettuate evidenziano la possibilità di inserimento di nuovi punti di emissione, per i quali si anticipano soluzioni progettuali di abbattimento (*"tutte le macchine operatrici utilizzate nei nuovi edifici saranno dotate di cappe di aspirazione forzata i cui fumi verranno incanalati, a mezzo di tubazioni, ad un filtro con abbattimento – metodo Venturi – il cui camino di emissione viene portato all'altezza di 15 m"*), senza però quantificare con precisione le sorgenti, che saranno oggetto di specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del DPR 203/1988 e ss.mm.ii..

Gli estensori dello studio affermano che *"anche sulla base di studi di letteratura in realtà produttive locali (polo di Villa Selva e polo di Coriano) si evidenzia che in linea generale le sorgenti a maggior impatto in termini di concentrazione di inquinanti ai recettori sono i flussi veicolari"*.

Trovandosi tuttavia il Comune di Forlimpopoli, secondo la zonizzazione del vigente Piano Provinciale di Gestione della Qualità dell'Aria, in zona A ed in agglomerato R11, si rammentano, per le suddette aziende le prescrizioni di cui agli artt. 56 "Combustibili utilizzati nei processi produttivi" e 57 "Contenimento dei consumi energetici del sistema produttivo".

La valutazione ambientale che accompagnerà la pianificazione attuativa dovrà operare un bilancio emissivo *ante e post operam*, tenuto conto di tutte le sorgenti previste all'interno del ciclo produttivo, dei flussi veicolari di progetto e dello scenario energetico previsto. Sulla base del bilancio emissivo di cui sopra, si ritiene quindi utile operare una simulazione modellistica, pervenendo in tal modo alla mappatura delle concentrazioni in atmosfera degli inquinanti analizzati e verificare gli esiti prodotti in relazione agli obiettivi del PGQA.

B.5 La valutazione di impatto acustico che, a differenza di quanto affermato nel Rapporto ambientale / documento di ValSAT, non è allegata alla documentazione trasmessa, pare prendere in considerazione la sola proposta di Variante al PUA datata 2010, al netto quindi delle previsioni di massima edificabilità definite dal RUE e dell'annessione al comparto di una porzione di area agricola.

Le elaborazioni ivi effettuate, definite cautelative *“in termini di contemporaneità di sorgenti ad emissione acustica, evidenziano aumenti massimi ai ricettori pari a 0,5 dB nel periodo notturno ed il rispetto dei limiti assoluti e differenziali nel periodo di riferimento. Sulla base di tali analisi ed in considerazione che la nuova volumetria aggiuntiva avrà circa le medesime caratteristiche, si può affermare che anche la nuova Variante sarà caratterizzata dalla piena compatibilità in termini di impatto acustico”*.

Posto che le considerazioni riportate sono esclusivamente di tipo qualitativo **si ritiene necessario, in sede di pianificazione attuativa, predisporre mediante l'utilizzo di modellistica previsionale, le necessarie analisi e valutazioni del clima acustico nell'assetto territoriale di progetto, in relazione allo scenario attuale ed alle condizioni al contorno, individuando i ricettori maggiormente esposti, dentro e/o fuori comparto, e prevedendo, eventualmente le necessarie misure di mitigazione da porre in essere.**

C. ESPRESSIONE DEL PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LR 19/2008

Inquadramento geologico

L'area è ubicata in zona di pianura, a valle della Via Emilia, ad una quota di circa 25 m. s.l.m.. I terreni presenti sono classificati come depositi continentali alluvionali di tracimazione fluviale, costituiti da alternanze di sabbie, limi e argille. Le indagini effettuate hanno mostrato la presenza prevalente di sedimenti fini, argillosi – limosi, con discrete caratteristiche geotecniche, che permettono di escludere il rischio di liquefazione dei terreni di fondazione in caso di sisma.

Morfologicamente si presenta pianeggiante, ed in gran parte occupata dai piazzali di servizio dell'attività esistente.

Il nuovo progetto andrà ad obliterare le aree in precedenza destinate (PUA 2004) alla raccolta delle acque piovane ai fini dell'invarianza idraulica. **Pertanto, in sede di presentazione del nuovo PUA, tali volumi di laminazione dovranno essere recuperati, in aggiunta ai nuovi, calcolati secondo le modalità previste dall'art. 9 delle NTA del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli.**

Sulla base delle analisi preliminari contenute nella Relazione geologica a firma del Dr. Mario Casadio, il Servizio scrivente esprime **parere favorevole** nei confronti della Variante in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

Verificato l'iter amministrativo e la completezza degli atti:

la Variante in oggetto, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 1 marzo 2011 secondo le procedure di cui all'art. 34 della LR 20/2000 e s.m.i., presenta la seguente situazione in merito agli elementi costitutivi ed i pareri la cui trasmissione all'ente competente è per il Comune obbligatoria:

- è stato acquisito il parere di legge di competenza dell'Azienda U.S.L. di Forlì ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b) LR 4 maggio 1982, n. 19, come sostituito dall'art. 41 della LR 25 novembre 2002, n. 31, in ordine all'accertamento della compatibilità dello strumento urbanistico con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori.
- non è stata prodotta alcuna dichiarazione da parte del Comune di Forlimpopoli attestante l'invio della comunicazione del Piano in oggetto alle Autorità militari.

È pertanto necessario, qualora non sia ancora stato fatto, comunicare l'avvenuta adozione del Piano in oggetto alle Autorità militari;

Tutto ciò premesso e richiamato quanto evidenziato nella premessa narrativa;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/2000;

A voti unanimi;

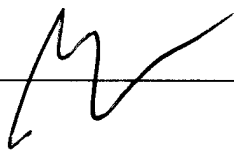
DELIBERA

- 1. Di formulare, in relazione all'integrazione alla seconda Variante al POC del Comune di Forlimpopoli, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 1 marzo 2011 e trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 16 marzo 2011 (assunta agli atti con prot. prov. n. 28635 in medesima data – Fascicolo 2009/07.04.01/000072), le riserve ai sensi dell'art. 34 della LR 20/2000 e ss.mm.ii. numerate ai precedenti punti da A.1 ad A.5.**
- 2. Di esprimere, in merito alla valutazione ambientale di cui all'art. 5 della LR 20/2000 e ss.mm.ii., le disposizioni di cui ai precedenti punti da B.1 a B.5.**
- 3. Di esprimere parere favorevole in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, ai sensi dell'art. 5 LR 19/2008.**
- 4. Di trasmettere il presente atto al Comune di Forlimpopoli ed al Servizio Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza.**

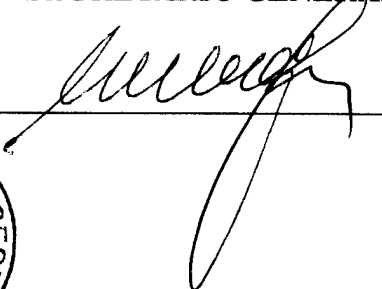
Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in considerazione dell'esigenza di assicurare celerità e speditezza al procedimento complesso.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

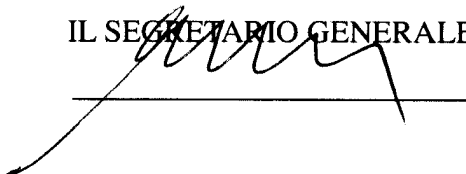




PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questa Provincia dal - 5 AGO. 2011 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

